

Rep. n.

Prot. n.0000

/2014

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE DEL VENETO

COMUNE DI VILLAVERLA

**CONVENZIONE TRA ENTE PUBBLICO E COOPERATIVA SOCIALE AI
SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991,
N. 381 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE
PUBBLICO PERIODO 01.06.2014-31.05.2016**

L'anno duemilaquattordici, addì del mese di
....., negli uffici comunali presso la Sede Municipale
ubicata in Piazza delle Fornaci n.1 Villaverla (VI)

AVANTI A ME

dott. Emanuele Gaetano, Segretario Comunale, autorizzato
a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa
nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 del D.
Lgs. n. 267/2000,

SONO COMPARI

1) il sig. Cunico Giuliano, nato a Vicenza il 04/06/1977,
nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico,
domiciliata per la carica in Villaverla e legale
rappresentante del Comune di Villaverla c.f. 00241700244
in virtù di provvedimento di nomina del Sindaco n.
17/2013 del 30.12.2013;

2) il sig., nato a il
..... e residente in via

..... -, in
qualità di Presidente e legale rappresentante della
Società Cooperativa Sociale, con
sede in via, partita IVA e
c.f. dichiarati n., di seguito
appaltatore.

Della identità e della piena capacità delle sopra
costituite parti io Segretario Comunale rogante mi sono
accertato.

VISTI

gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/91 e la
Legge Regionale 23/2006

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione intende avvalersi della
collaborazione di cooperativa sociale per la gestione
del servizio di manutenzione del verde pubblico rivolto
in particolare ai cittadini residenti nel territorio di
Villaverla, in conformità alla L.R. 23/2006 ed alla
D.G.R.V. n. 4189 del 18.12.2007 di approvazione
dell'Atto di indirizzo per la regolamentazione dei
rapporti tra soggetti pubblici e terzo settore, con
particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei
servizi alle cooperative sociali;

- con l'affidamento a cooperativa delle attività oggetto
della convenzione l'Amministrazione si pone i seguenti

obiettivi: creare opportunità di lavoro anche per persone svantaggiate; garantire la realizzazione di servizi di pubblico interesse;

- la cooperativa è stata individuata nel seguente modo: procedura negoziata di cui alla determinazione n. del responsabile del settore tecnico tenuto conto delle linee guida formulate dalla A.V.C.P. Con determinazione n. 3 del 01.08.2012;

- la cooperativa è costituita in forma di cooperativa sociale di tipo B) ai sensi della Legge 381/1991 e della L.R. 23/2006;

- l'Amministrazione comunale con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/2007 del 22.02.2007 ha approvato l'atto di indirizzo per l'affidamento dei servizi (gestione di servizi socio-sanitari ed alla persona, fornitura di beni e servizi, esecuzione di lavori) a favore delle cooperative sociali;

- l'Amministrazione ha individuato l'idonea procedura per l'affidamento del servizio tra quelle previste dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 4189 del 18.12.2007, nel rispetto dei dettami di cui agli artt. 10,12,14 e 15 della L.R. n. 23/2006;

- che come precisato da tale DGRV la scelta di gestione del servizio mediante convenzionamento avviene in conformità delle disposizioni di cui: artt. 117 e 118

della Costituzione, L. 381/91, L. 328/2000 e DPCM 30 marzo 2001, D. Lgs. 163/2006, L.R. 5/1996, L.R. 23/2006 e trova concretizzazione in rilevate esigenze di natura sociale, tecnico-organizzativa ed economiche da parte della pubblica amministrazione e per la volontà di favorire l'inserimento al lavoro, mediante la presente convenzione, di persone in situazione di svantaggio sociale;

- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n./2014 del, è stato affidato definitivamente l'appalto per il servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo 01/06/2014-31/05/2016 alla Società Cooperativa Sociale con sede a

Ciò premesso, di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Il Responsabile del Settore Tecnico dà e concede all'appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta, l'appalto per il servizio di manutenzione del verde pubblico per il periodo 01/06/2014-31/05/2016, CIG

L'appalto si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nella presente convenzione e nell'allegato (sub A) capitolato

speciale di appalto parte integrante e sostanziale della convenzione medesima.

ART. 1 - Attività e oggetto della convenzione

L'Amministrazione affida alla cooperativa socialel'esecuzione del servizio di manutenzione del verde pubblico verso pagamento del corrispettivo concordato con la stessa e determinato dall'art. ... della presente convenzione. La cooperativa si impegna ad organizzare la relativa attività impiegando in essa le persone svantaggiate e/o deboli di cui all'art. 3 della L.R. 23/2006. La cooperativa si impegna inoltre a garantire il servizio con le caratteristiche ed alle condizioni previste dalla presente convenzione.

ART. 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni 2 (due) a partire dal..... con scadenza il

ART. 3 - Modalità dello svolgimento della prestazione

La cooperativa socialesi impegna a fornire le prestazioni con le modalità definite nel progetto allegato (sub B) alla presente quale parte integrante della stessa, garantendo l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate in esso definite.

ART. 4 - Requisiti della Cooperativa e di

professionalità del personale impiegato

La cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione B dell'Albo regionale delle Cooperative sociali con il n.ed in particolare di aver inserito, nella propria struttura, persone svantaggiate nel rispetto della percentuale minima prevista dalla legge 381/91. La Cooperativa presenta i criteri prescritti dall'art. 12, comma 2, della L.R. 23/2006, ossia:

- a) radicamento costante nel territorio e legame organico con la comunità locale di appartenenza finalizzato alla costruzione di rapporti con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni;
- b) partecipazione dei vari portatori di interessi nella base sociale e nel governo della cooperativa sociale;
- c) previsione puntuale nello statuto del servizio oggetto dell'affidamento;
- d) solidità di bilancio dell'impresa;
- e) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
- f) rispetto delle norme contrattuali di settore;
- g) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
- h) qualificazione professionale degli operatori;
- i) valutazione comparata costi/qualità desunta da corrispondenti servizi pubblici o privati;

La cooperativa sociale, relativamente al progetto di

inserimento delle persone svantaggiate e deboli di cui all'art. 3 della L.R. 23/2006, presenta altresì gli elementi prescritti dall'art. 12 comma 3 della medesima L.R. 23/2006.

ART. 5 - Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi

La cooperativa entro 15 giorni nomina un responsabile tecnico dell'attività scelto tra persone di comprovata esperienza nel settore oggetto della prestazione che è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione secondo le modalità stabilite dalla presente convenzione. L'atto della nomina sarà trasmesso tempestivamente alla stazione appaltante.

ART. 6 - Standards tecnici e norme di sicurezza

La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. La cooperativa deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. La cooperativa adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

ART. 7 - Obbligo di applicazione delle norme

contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro

La cooperativa si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente convenzione i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

ART. 8 - Personale del fornitore

1. Il servizio deve essere svolto con personale professionalmente preparato e qualificato.

2. L'appaltatore dichiara di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale del lavoro della categoria.

3. Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili a norma della legge 12 marzo 1999, n. 68.

ART. 9 - Valore del contratto, corrispettivo e tracciabilità dei pagamenti

1. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto viene

stimato in €, che costituisce il valore del presente contratto, oltre IVA nella misura di legge.

2. Alla fine di ogni mese l'appaltatore provvederà alla fatturazione delle prestazioni effettivamente erogate, ed il pagamento dei corrispettivi è effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture mensili riscontrate regolari. Il termine si intende rispettato con la consegna al Tesoriere incaricato dalla stazione appaltante del mandato di pagamento.

3. In caso di contestazione e fino a risoluzione della stessa, il Comune si riserva di trattenere fino ad un massimo del 100% dell'ammontare complessivo della fattura.

4. L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13.08.2010, come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12.11.2010 n. 187, e si impegna altresì ad applicare la tracciabilità anche per gli eventuali contratti di subappalto/subcontratto.

5. L'appaltatore ha comunicato il seguente numero di conto corrente dedicato: e precisato che le persone delegate ad operare su di esso sono, C.F.

6. L'Appaltatore deve completare le fatture relative al

presente contratto con gli estremi del contratto, con l'indicazione del numero di conto corrente dedicato ai pagamenti del presente appalto, con il numero dell'impegno di spesa e con il CIG.....

7. La Stazione appaltante effettua i pagamenti all'Appaltatore mediante mandati, che saranno accreditati, ai sensi della legge n. 136/2010 così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sul conto corrente dedicato sopra citato.

ART. 10 - Obblighi a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore e quindi comprese nel prezzo dell'appalto:

- a) tutte le spese relative al personale secondo il C.C.N.L. e i relativi oneri riflessi;
- b) tutte le spese relative ai consumi e alle manutenzioni ordinarie e periodiche dei mezzi e delle attrezzature necessarie per la corretta gestione del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del capitolato speciale di appalto;
- c) tutte le spese generali, imposte e tasse (esclusa l'IVA), spese contrattuali ecc..
- d) tutte le altre spese non espressamente elencate, ma necessarie alla corretta gestione del servizio.
- e) tutte le obbligazioni di cui al progetto allegato sub B alla presente.

ART. 11 - Responsabilità dell'appaltatore

1. L'appaltatore assume ogni responsabilità per eventi dannosi che, in dipendenza del servizio, possano coinvolgere i propri mezzi, dipendenti, soci o terzi; a tal fine ha stipulato la polizza assicurativa n. con la Compagnia agenzia di per un importo di € per RCT e € per RCO per sinistro

ART. 12 - Cauzione definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, l'appaltatore ha prestato cauzione definitiva per un importo di € (.....) ridotto alla metà rispetto al 10% dell'importo contrattuale, essendo la Cooperativa in possesso del certificato di qualità ISO 9001:2008, n. del con scadenza il, mediante fideiussione bancaria n. del rilasciata dalla

Detta garanzia sarà svincolata a termini di legge.

2. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Villaverla abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

ART. 13 - Inadempienze e penalita'

1. L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio di cui

al presente contratto, ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dal Comune.

2. Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Comune di Villaverla potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa. Il referente del Comune di Villaverla, incaricato del controllo e alla vigilanza è il Responsabile del Settore Tecnico.

3. In caso di inadempienza da parte dell'appaltatore, il Comune applicherà una penale pari al 50% del costo della prestazione non eseguita e addebiterà all'appaltatore l'eventuale maggior costo del servizio. A tal fine il Comune si avvarrà della cauzione definitiva di cui all'art. 5.

4. Ove le inadempienze assumessero particolare gravità o causassero ripetute interruzioni del servizio, non dipendenti da cause di forza maggiore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.

5. Il Comune attraverso i propri uffici accerta periodicamente lo stato di attuazione del servizio di manutenzione del verde pubblico.

ART. 14 - Subappalto e cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte, a pena di nullità.

2. È vietato il subappalto del presente contratto.

ART. 15 - Elezione di domicilio

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere il proprio domicilio presso il Municipio di Villaverla.

ART. 16 - Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Vicenza.

ART. 17 - Protocollo di legalità

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere agli obblighi contenuti nel "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", siglato a Venezia in data 09/02/2012, dal Presidente della Regione del Veneto, i Prefetti delle Province venete, il Presidente dell'Unione Regionale delle Province del Veneto e dal Presidente dell'Associazione Regionale

Comuni del Veneto.

Nel caso le "informazioni antimafia" di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggiore danno.

La Stazione appaltante si riserva di valutare le cc.dd. "informazioni supplementari atipiche", di cui all'art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito nella L. 12 ottobre 1982, n. 726 e successive integrazioni, ai fini del gradimento dell'impresa subaffidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Sono espressamente richiamati nel presente contratto tutti gli obblighi previsti nel citato Protocollo di legalità. Si rinvia in materia a quanto descritto all'art. 16 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 18 - Risoluzione di diritto del contratto

1. Oltre a quanto previsto al precedente art. 6 il Comune ha facoltà di risolvere il contratto di diritto

ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e altresì di incamerare la cauzione, allorquando l'appaltatore:

a) perda i requisiti di idoneità ivi compresa la sopravvenuta cancellazione dell'appaltatore dall'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

b) in caso di inadempienza degli obblighi assunti con la presente convenzione.

2. il contratto sarà risolto altresì in applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 9bis della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei pagamenti ed a quanto disposto nel presente contratto e nel capitolato speciale di appalto in tema di protocollo di legalità.

3. Nella ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma 1, la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato. Nelle ipotesi di cui al comma 1 lettere b) e c), l'accertamento della causa risolutiva è preceduto da una diffida intimata all'appaltatore ed è esecutiva alla scadenza del termine stabilito nella diffida per ottemperare alle prescrizioni imposte.

4. La risoluzione comporterà l'incameramento della cauzione definitiva per fare fronte alle spese sostenute al riguardo, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno che la cauzione non copra.

ART. 19 - Recesso

1. Al Comune è riconosciuta la facoltà di recesso dal

contratto nei seguenti casi:

a) nei casi in cui, a suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'appalto del servizio;

b) qualora sia riconosciuta l'opportunità della soppressione o sospensione del servizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità;

ART. 20 - Fusione, scissione o cessione ramo d'azienda

1. Qualora la cooperativa affidataria, nel corso della presente convenzione, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile, o proceda a cessione di ramo d'azienda, deve garantirsi comunque il proseguimento del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.

ART. 21 - *Trattamento dei dati personali*

1. I dati personali dell'appaltatore o di altri soggetti conosciuti in relazione all'espletamento delle procedure contrattuali sono raccolti presso l'Ufficio Contratti del Comune ed utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione dei rapporti contrattuali instaurati con il presente atto.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena l'impossibilità di stipulazione del presente contratto e di gestione dei conseguenti adempimenti contrattuali.

ART. 22 - Spese del contratto

1. Le spese tutte del presente contratto, comprese quelle di registrazione, copie, diritti, ecc., fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune, sono a carico della ditta appaltatrice.

2. Il presente contratto riguarda prestazione di servizi soggetti ad IVA e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 27 bis, allegato B) del D.P.R. 642/1972 ed in ragione di ciò sarà applicata la riduzione al 50% dei diritti di segreteria da versare ai sensi della tabella D allegata all'art. 40 della L. 604/1962.

ART. 23 - Codice di comportamento

1. L'appaltatore dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione i contenuti del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 nonché i contenuti del codice di comportamento integrativo adottato dal Comune di Villaverla con DGC n. 118 del 24.12.2013 pubblicato sul sito web istituzionale dell'ente e di accettarli integralmente impegnandosi, altresì, a farli rispettare al proprio personale ed ai propri eventuali subfornitori;

2. La violazione dei principi e delle regole contenuti

nei codici di comportamento richiamati al precedente comma da parte dell'appaltatore, suoi dipendenti e subfornitori costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dall'appaltatore medesimo con il presente contratto e costituisce causa di risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

ART. 24 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del codice civile e della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Del presente contratto ho dato lettura alle parti che, lo confermano e lo sottoscrivono alle ore (.....), in segno di completa e fedele espressione della loro volontà. Redatto da persona di mia fiducia ma per mia cura, si compone di numero 13 (.....) facciate interamente scritte e di numero(.....) righe della presente facciata, escluse le firme.

Il Responsabile del Settore

L'Appaltatore

Il Segretario Comunale rogante